



La successione e la divisione delle quote

Mio padre, che ha fondato la società di capitali nella quale oggi lavoro, è oramai anziano. Vorrei sapere cosa succederà all'impresa, di cui lui detiene la quota di maggioranza e io quella di minoranza, una volta che lo stesso ci debba lasciare, soprattutto in riferimento agli altri miei fratelli che mai hanno lavorato nella stessa, e che non detengono quote societarie.

Valerio F., via e-mail

I fratelli diverrebbero soci per effetto della caduta in successione delle quote paterne. Volendo tuttavia precludere l'ingresso dei fratelli nella società, è possibile intervenire a livello statutario inserendo clausole mortis causa atte a ottenere il risultato voluto (per esempio tramite la clausola statutaria di consolidamento). Dette clausole prevedono, in ogni caso, il pagamento del valore della relativa quota, onde evitare lesioni di legittima. Se poi vi è l'accordo di tutti i potenziali legittimari, il padre potrebbe in alternativa procedere con la stipula di un patto di famiglia: in tal caso egli cedrebbe immediatamente, per atto tra vivi, la titolarità delle relative quote, e quanto ceduto non potrà essere oggetto di successiva collazione o riduzione.

Avvocati Maria Nefeli Gribaudo
e Paolo Fortina
NL Studio Legale

Realizzare un'idea e lo scoglio brevetto

Ho un'idea interessante e inedita per un apparecchio illuminante, per tutelarmi prima di presentarla mi sono informato sui brevetti, ma sembra una pratica lunga e costosa, non c'è nulla di economico e veloce?

Matteo T., via e-mail

L'Adi, Associazione per il disegno industriale, offre a imprese e progettisti la tutela legale del proprio lavoro depositando una copia della documentazione relativa a un progetto. I costi sono inferiori rispetto alla registrazione di modello all'ufficio brevetti. In caso di contestazione su paternità o data di creazione del progetto il deposito costituisce una prova valida.

Basta iscriversi all'associazione e consegnare la documentazione in busta chiusa all'atto del deposito che sarà aperta solo in caso di contestazione; ciò non preclude un successivo brevetto.

Carlo Dameno
Ildoppiosegno Design Studio

Quale detrazione per un trustee

Sono trustee di un trust non commerciale che possiede diversi immobili, vorrei sapere se il trust da me gestito può beneficiare delle detrazioni d'imposta del 36% e del 55% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Grazie

Gianluca P., via mail

L'agevolazione riguardante la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie non è configurabile in capo al trust. Infatti l'art. 73 del Tuir li include tra i soggetti passivi Ires, mentre tale detrazione è concessa esclusivamente ai soggetti Irpef. Esiste la possibilità che sugli immobili in trust l'agevolazione spetti alle persone fisiche che detengono il possesso del bene. È invece applicabile il trattamento fiscale delle spese di riqualificazione energetica.

Dott. Fabrizio Ferrari, Studio Ferrari

SPORTELLO ADVISORY

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO

Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano

Fax 02/2584.3880

E-mail: ilmondo.advisory@rcs.it

Le risposte sono fornite con la collaborazione del sito professionisti.it

Dividendi in Romania e residenza in Italia

Ho dei dividendi in Romania che vorrei portare in Italia. Quali sono le ritenute che mi verranno assoggettate? In che maniera mi viene incontro la convenzione contro le doppie imposizioni?

In merito all'applicazione delle ritenute da imputare nel trasferire in Italia dei dividendi percepiti in Romania e, di conseguenza, in che maniera agiscono le norme contro le doppie imposizioni, ecco due esempi secondo si tratti di partecipazione qualificata o meno che chiariscono come viene applicata la tassazione. Esempio: Il sig. Bianchi, persona fisica (non imprenditore) residente in Italia, possiede una partecipazione qualificata (40%) nella società romana Beta. Nel 2010 la Beta riconosce al sig. Bianchi un dividendo pari a 10 mila euro sugli utili maturati nel 2009. La Romania trattiene una ritenuta pari al 15% (aliquota convenzionale) del dividendo lordo e la differenza viene accreditata sul conto corrente italiano del sig. Bianchi al netto di una seconda ritenuta d'acconto del 12,5% applicata dall'intermediario italiano. Il percettore di tali dividendi è tenuto a indicarli nella propria dichiarazione dei redditi compilando il quadro RL del Modello Unico Persone Fisiche.

Avv. Luca Patrino, Loconte
& Partners Studio Legale e Tributario